



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CACCIA E PESCA

Determinazione N. 137 / 2016

Responsabile del procedimento: PENZO PIERPAOLO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA A SCOPO SCIENTIFICO ALLA SOCIETA' G.R.A.L. S.C. A R.L.

Il dirigente

Visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di pesca nelle acque interne;
- ii. l'art. 3, comma 4, della L.R. del Veneto n. 19/1998 *“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto”*, così come modificata dalla L.R. del Veneto n. 9 del 11/05/2015, che attribuisce alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di pesca, acquicoltura e gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico;
- iii. l'art. 9, comma 9, lett. d, della citata L.R. del Veneto n. 19/1998, che esonera dall'obbligo della licenza di pesca i soggetti in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Provincia territorialmente competente;
- iv. l'art. 26 del *“Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia”*, approvato con delib. C.P. prot. n. 52111 del 14/01/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che le autorizzazioni di pesca scientifica sono rilasciate a ricercatori e loro collaboratori per comprovati motivi di ricerca scientifica, sulla base del programma di ricerche allegato alla domanda di rilascio dell'autorizzazione;
- v. il Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia e la relativa Valutazione di Incidenza Ambientale approvati con deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio Provinciale n. 15 del 20/05/2015;
- vi. il parere motivato della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica n. 22 del 04.03.2015, relativo alla proposta di Rapporto Ambientale del Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia di cui al punto precedente;
- vii. la D.G.R. del Veneto n. 2299 del 9/12/2014 avente ad oggetto *“Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”*

considerato che l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

considerato altresì che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visti l'articolo n. 2, comma 1, e l'articolo n. 3, comma 2, della legge regionale del Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, i quali prevedono che le Province e la Città metropolitana continuano a esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della stessa L.R. n. 19/2015;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto provinciale e, in particolare, l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesse:

- i. che la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. che gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. che con atto organizzativo n. 14/2015 del 23/09/2015, il Segretario Generale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia ed ha indicato:
 - a. il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento;
- iv. che il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca con disposizione di servizio n. 1/2016 ha indicato il responsabile del presente procedimento;

visti:

- i. l'istanza prot. n. 2/2016 del 07/01/2016, acquisita al prot. n. 796 del 08/01/2016, con la quale l'Amministratore Unico della società G.R.A.L. s.c. a r.l., chiede il rilascio dell'autorizzazione di pesca a scopo scientifico in favore del dott. Domenico Fischetti, finalizzata a valutare la distribuzione e la consistenza dei giovanili di vongola filippina nelle aree nursery della Laguna di Venezia e del prodotto presente all'interno delle aree in concessione per attività di venericoltura;
- ii. la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza sottoscritta dall'Amministratore Unico della società G.R.A.L. s.c. a r.l., trasmessa in data 20/01/2016, acquisita al prot. n. 4151 del 20/01/2016, e redatta secondo il modello di cui all'allegato E alla D.G.R. del Veneto n. 2299/2014, in quanto l'intervento è riconducibile all'ipotesi prevista dall'allegato A della stessa D.G.R., paragrafo 2.2, punto 2, e la relazione tecnica a firma dello stesso Amministratore Unico dal titolo "Attività di pesca scientifica" con la quale è stata definita la rispondenza all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza;

considerato che i fini sopra citati sono pienamente congruenti con gli scopi istitutivi della società G.R.A.L. e con il contenuto della concessione per venericoltura rilasciata a quest'ultima con determinazione del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca n. 3060 del 01/10/2013;

ritenuto:

- i. che allo scopo di cui al punto precedente possano essere utilizzati tutti gli attrezzi il cui uso sia consentito ai pescatori dilettantistico sportivi e ai pescatori professionali in Laguna di Venezia, così come elencati agli artt. 14, 15 e 17 del citato regolamento sulla pesca;

- ii. che l'attività di raccolta di molluschi bivalvi a scopo scientifico possa essere consentita anche con l'utilizzo dell'attrezzo meccanico a condizione che siano impiegate esclusivamente imbarcazioni inserite negli elenchi di quelle autorizzate ad operare all'interno delle aree in concessione per attività di venericoltura in Laguna di Venezia, con l'impiego dei soli attrezzi consentiti in tali aree;

dato atto che il responsabile del procedimento ha ritenuto di omettere la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. n. 241/1990 al fine di garantire la celerità del procedimento stesso nonché l'economicità dell'azione amministrativa, in considerazione del fatto che l'istanza dell'interessato è pienamente accolta e che non sono individuabili altri soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio dal presente provvedimento;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 12 giorni, nel rispetto quindi dei termini pubblicati sul sito provinciale alla pagina <http://web.provincia.venezia.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>;

ritenuto che nulla osti al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

DETERMINA

1. di autorizzare il Dott. Domenico Fischetti, nato a [Omissis..]il [Omissis..], ad esercitare, per conto della società G.R.A.L., la pesca a scopo scientifico per un anno dalla data del presente provvedimento;
2. di prescrivere che l'attività di cui al punto precedente dovrà essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni e limitazioni:
 - obiettivi della ricerca: espletamento dei compiti propri della società G.R.A.L. con particolare riferimento a campionamenti di vongola filippina per la valutazione della distribuzione e consistenza dei banchi naturali di seme all'interno delle aree nursery e del prodotto in giacenza all'interno delle aree in concessione per venericoltura;
 - area di studio: aree in concessione per venericoltura e aree nursery come individuate nella cartografia del Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia approvato con deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio Provinciale n. 15 del 20/05/2015 (Canale Cunetta; Canale Avesa; area delimitata dal Canale Malamocco-Marghera, dal Canale Vittorio Emanuele III e dal Canale Nuovo di Fusina; aree denominate Dighette, I° Verto e II° Verto, foce del fiume Brenta);
 - tipologia degli attrezzi da pesca autorizzati: attrezzi di cui agli artt. n. 14, 15 e 17 del Regolamento Provinciale sulla pesca citato in premessa – attrezzi meccanici per la raccolta di molluschi bivalvi il cui utilizzo è consentito all'interno delle aree in concessione per l'attività di venericoltura;
 - imbarcazioni che si intendono utilizzare: esclusivamente imbarcazioni inserite negli elenchi di quelle autorizzate ad operare all'interno delle aree in concessione per attività di venericoltura in Laguna di Venezia, con l'impiego dei soli attrezzi consentiti in tali aree;
3. di prescrivere l'obbligo di reimmettere in acqua sul posto qualsiasi esemplare pescato non strettamente necessario all'espletamento della ricerca scientifica oggetto della presente autorizzazione. E' fatto altresì divieto assoluto di utilizzare il materiale pescato nel corso delle attività autorizzate dal presente provvedimento per il consumo umano;
4. di prescrivere che nel corso delle attività di pesca scientifica, è fatto obbligo al personale autorizzato di esibire copia della presente autorizzazione su richiesta del personale vigilanza;
5. di prescrivere, inoltre, che la società G.R.A.L. sia tenuta a trasmettere via e-mail ai Servizi Caccia e Pesca (caccia.pesca@cittametropolitana.ve.it) e Polizia locale della Città metropolitana di Venezia (polizia.provinciale@cittametropolitana.ve.it) con almeno 96 ore di preavviso l'area, la data e l'ora in cui verrà svolta l'attività autorizzata dal presente provvedimento nonché il nome e la targa dell'imbarcazione che sarà utilizzata e il relativo equipaggio;

6. di prescrivere, altresì, che la società G.R.A.L. sia tenuta a trasmettere al Servizio Caccia e Pesca, al termine delle indagini eseguite, copia della relazione tecnico-scientifica relativa all'attività svolta, dando atto che in caso di mancata presentazione non potrà essere dato riscontro positivo ad eventuali ulteriori richieste di rinnovo;
7. di precisare che la Provincia sarà lasciata indenne da ogni e qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'esercizio dell'attività autorizzata e che la presente autorizzazione viene rilasciata nel rispetto dei diritti e degli interessi in qualunque modo acquisiti o preesistenti a favore dei soggetti pubblici o privati.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI

atto firmato digitalmente